



APPENDICE NORMATIVA

PARTE SPECIALE

SOMMARIO APPENDICE NORMATIVA DI PARTE SPECIALE

1. PREMESSA	8
2. Art. 24 D.lgs. 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”	9
2.1. Art. 316 bis c.p. “Malversazione di erogazioni pubbliche”	9
2.2. Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”	9
2.3. Art. 353 c.p. “Turbata libertà degli incanti”	10
2.4. Art. 353 – bis c.p. “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”	10
2.5. Art. 640 c.p., comma 2, n. 1 “Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea”	11
2.6. Art. 640 bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”	11
2.7. Art. 640 ter c.p. “Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea”	12
2.8. Art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture”	12
2.9. Art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo”	13
3. Art. 24 bis D.lgs. 231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”	14
3.1. Art. 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”	14
3.2. Art. 478 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti” *	14
3.3. Art. 479 c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”	15
3.4. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato”	16
3.5. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato” *	16
3.6. Art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”	17
3.7. Art. 484 c.p. “Falsità in registri e notificazioni” *	18
3.8. Art. 485 c.p. “Falsità in scrittura privata”	18
3.9. Art. 486 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato”	18
3.10. Art. 487 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico”	18
3.11. Art. 489 c.p. “Uso di atto falso” *	19
3.12. Art. 490 c.p. “Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri” *	19
3.13. Art. 491 c.p. “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” *	20
3.14. Art. 493 c.p. “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”	21
3.15. Art. 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”	21
3.16. Art. 615 quater c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici”	22
3.17. Art. 617 quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”	22
3.18. Art. 617 quinquies c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”	23
3.19. Art. 629, comma 3 c.p. “Estorsione”	23
3.20. Art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”	24
3.21. Art. 635 ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico”	25
3.22. Art. 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”	25
3.23. Art. 635 quater.1 c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”	26
3.24. Art. 635 quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”	26
3.25. Art. 640 quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”	27
3.26. Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105	27
4. Art. 24 ter D.lgs. 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata”	28
4.1. Art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”	28
4.2. Art. 416 comma 6° “Associazione per delinquere”	29

4.3.	Art. 416 bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniera"	31
4.4.	Art. 416 ter c.p. "Scambio elettorale politico - mafioso"	32
4.5.	Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"	32
4.6.	Art. 74 D.p.r. 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"	33
4.7.	Art. art. 407 comma 2° lett. a) n. 5 c.p.p. "Delitti in materia di armi"	36
5.	Art. 25 D.lgs. 231/2001 "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione"	37
5.1.	Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"	37
5.2.	Art. 317 c.p. "Concussione"	38
5.3.	Art. 322 co. 1 e 3 c.p. "Istigazione alla corruzione"	38
5.4.	Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"	38
5.5.	Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"	39
5.6.	Art. 322 co. 2 e 4 c.p. "Istigazione alla corruzione"	40
5.7.	Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"	40
5.8.	Art. 322 bis c.p. "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"	41
5.9.	Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"	42
5.10.	Art. 314, primo comma, c.p. "Peculato"	42
5.11.	Art. 314-bis c.p. "Indebita destinazione di denaro o cose mobili"	43
5.12.	Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"	43
6.	Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"	45
6.1.	Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"	45
6.2.	Art. 454 c.p. "Alterazione di monete"	46
6.3.	Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"	46
6.4.	Art. 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"	46
6.5.	Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"	46
6.6.	Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"	47
6.7.	Art. 464, secondo comma, c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"	47
6.8.	Art. 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"	47
6.9.	Art. 464 comma 1° c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"	48
6.10.	Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"	48
6.11.	Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"	49
7.	Art. 25 bis1 D.lgs. 231/2001 "Delitti contro l'industria e il commercio"	50
7.1.	Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"	50
7.2.	Art. 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"	50
7.3.	Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"	50
7.4.	Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"	51
7.5.	Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"	51
7.6.	Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"	52
7.7.	Art. 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"	52
7.8.	Art. 517 quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"	53
8.	Art. 25 ter D.lgs. 231/2001 "Reati societari"	54
8.1.	Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"	55
8.2.	Art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità"	55

8.3.	Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”	56
8.4.	Art. 2623 c.c. “Falso in prospetto”	56
8.5.	Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”	56
8.6.	Art. 2625 comma 2° c.c. “Impedito controllo”	57
8.7.	Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”	57
8.8.	Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”	58
8.9.	Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”	58
8.10.	Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”	58
8.11.	Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”	59
8.12.	Art. 2629 bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”	59
8.13.	Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”	60
8.14.	Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull’assemblea”	60
8.15.	Art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”	61
8.16.	Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”	61
8.17.	Art. 2635 comma 3° c.c. “Corruzione tra privati”	62
8.18.	Art. 2635 bis, comma 1, c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”	62
8.19.	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19)	63
9.	Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”	64
10.	Art. 25 quater1 D.lgs. 231/2001 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”	65
11.	Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale”	66
11.1.	Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”	66
11.2.	Art. 601 c.p. “Tratta di persone”	66
11.3.	Art. 602 c.p. “Acquisto ed alienazione di schiavi”	67
11.4.	Art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”	67
11.5.	Art. 600 bis comma 1° c.p. “Prostituzione minorile”	68
11.6.	Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. “Pornografia minorile”	68
11.7.	Art. 600 quinquies c.p. “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”	69
11.8.	Art. 600 bis comma 2° c.p. “Prostituzione minorile”	69
11.9.	Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. “Pornografia minorile”	69
11.10.	Art. 600 quater c.p. “Detenzione o accesso a materiale pornografico”	70
11.11.	Art. 600 quater1 c.p. “Pornografia virtuale”	71
11.12.	Art. 609 undecies c.p. “Adescamento di minorenni”	71
12.	Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 “Abusi di mercato”	74
12.1.	Art. 184 D.lgs. 58/98 “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”	74
12.2.	Art. 185 D.lgs. 58/98 “Manipolazione del mercato”	75
12.3.	Art. 187 bis d.lgs. 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”	75
12.4.	Art. 187-ter d.lgs. 58/1998 “Manipolazione del mercato”	76
13.	Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”	79
13.1.	Art. 589 comma 2° c.p. “Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”	79
13.2.	Art. 590 comma 3° c.p. “Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”	79
14.	Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”	81
14.1.	Art. 648 c.p. “Ricettazione”	81
14.2.	Art. 648 bis c.p. “Riciclaggio”	81
14.3.	Art. 648 ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”	82
14.4.	Art. 648 ter.1. c.p. “Autoriciclaggio”	82

15. Art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”	84
15.1. Art. 493-ter c.p. “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” ...	84
15.2. Art. 493-quater c.p. “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”	85
15.3. Art. 640 ter c.p. 2 comma “Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”	86
15.4. Art. 512 – bis “Trasferimento fraudolento di valori”	86
16. Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di violazione del diritto di autore”	88
16.1. Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/1”	88
16.2. Art. 171 bis L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/2”	89
16.3. Art. 171 ter L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/3”	90
16.4. Art. 171 septies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/4”	91
16.5. Art. 171 octies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/5”	92
17. Artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”	93
17.1. Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. “Reato transnazionale di associazione per delinquere”	93
17.2. Art. 3 l. 146/06 – art. 416 bis c.p. “Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso”	94
17.3. Art. 3 l. 146/06 – art. 377 bis c.p. “Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	95
17.4. Art. 3 l. 146/06 – art. 378 c.p. “Reato transnazionale di favoreggiamento personale”	96
17.5. Art. 3 l. 146/06 – art. 648 bis c.p. “Reato transnazionale di riciclaggio”	97
17.6. Art. 3 l. 146/06 – art. 648 ter c.p. “Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”	97
17.7. Art. 3 l. 146/06 – art. 291quater DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”	97
17.8. Art. 3 l. 146/06 – art. art. 74 DPR 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”	98
17.9. Art. 3 l. 146/06 – art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998 “Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine”	102
18. Art. 192 D.lgs. 152/2006 “Divieto di abbandono”	104
19. Art. 25 decies d.lgs 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	105
19.1. Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	105
20. Art. 25 undecies d.lgs 231/2001 “Reati ambientali”	106
20.1. Art. 452 bis c.p. “Inquinamento ambientale”	107
20.2. Art. 452 quater c.p. “Disastro ambientale”	108
20.3. Art. 452 quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”	108
20.4. Art. 452 sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”	108
20.5. Art. 452 octies comma1 c.p. “Circostanze aggravanti”	109
20.6. Art. 452 octies comma 2 c.p. “Circostanze aggravanti”	110
20.7. Art. 452 octies comma 3 c.p. “Circostanza aggravanti”	111
20.8. Art. 727 bis c.p. “Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”	111
20.9. Art. 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”	111
20.10. Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 “Sanzioni penali”	112
20.11. Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”	113
20.12. Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 “Bonifica dei siti”	115
20.13. Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”	116
20.14. Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 “Traffico illecito di rifiuti”	118

20.15.	Art. 452-quaterdecies. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (già art. 260 D.lgs. 152/2006).....	120
20.16.	Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti" 120	
20.17.	Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 "Sanzioni"	121
20.18.	Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992	122
20.19.	Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992	123
20.20.	Art. 6 comma 4 Legge 150/1992	124
20.21.	Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992	125
20.22.	Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive"	125
20.23.	Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento doloso".....	126
20.24.	Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento colposo".....	126
21.	Art. 25 duodecies del D.lgs 231 del 2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"	128
21.1.	Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	128
21.2.	Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.....	128
21.3.	Art. 12, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286	129
22.	Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia	131
22.1.	Art. 604 bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (già art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654).....	131
23.	Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01 "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"	132
23.1.	Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco "Frode in competizioni sportive" 132	
23.2.	Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco "Esercizio abusivo di giuoco o di scommessa".....	132
24.	Art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 "Reati tributari"	134
24.1	Art. 2 D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".....	134
24.2	Art. 3 D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici "	135
24.3	Art. 8 D.lgs. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"	136
24.4	Art. 10 D.lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili"	136
24.5	Art. 11 D.lgs. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"	137
24.6	Art. 4 D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione infedele"	137
24.7	Art. 5 D.lgs. 74/2000 "Omessa dichiarazione"	138
24.8	Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 "Indebita compensazione"	139
25.	Art. 25 sexiesdecies del D.lgs. 231/01 "Contrabbando".....	140
25.1	Art. 282 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali 140	
25.2	Art. 283 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	141
25.3	Art. 284 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nel movimento marittimo delle merci"	142
25.4	Art. 285 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea"	142
25.5	Art. 286 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nelle zone extra-doganali"	143
25.6	Art. 287 DPR n. 73/1943 "Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali" 143	
25.7	Art. 288 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nei depositi doganali"	144
25.8	Art. 289 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione".....	144
25.9	Art. 290 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti" ...	144
25.10	Art. 291 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea"	144
25.11	Art. 291-bis DPR n. 73/1943 "Contrabbando di tabacchi lavorati esteri"	145
25.12	Art. 291-ter DPR n. 73/1943 "Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri" 145	
25.13	Art. 291quater DPR 43/1973 "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".....	146
25.14	Art. 292 DPR n. 73/1943 "Altri casi di contrabbando"	147

25.15 Art. 295 DPR n. 73/1943 “Circostanze aggravanti del contrabbando”	147
26. Art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”	148
26.1 Art. 518-bis “Furto di beni culturali”	148
26.2 Art. 518-ter “Appropriazione indebita di beni culturali”	148
26.3 Art. 518-quater “Ricettazione di beni culturali”	149
26.4 Art. 518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”	149
26.5 Art. 518-novies “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali ‘ ‘	150
26.6 Art. 518-decies “Importazione illecita di beni culturali”	150
26.7 Art. 518-undecies “Uscita o esportazione illecite di beni culturali ‘ ‘	150
26.8 Art. 518-duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”	151
26.9 Art. 518 - quaterdecies “Contraffazione di opere d’arte”	151
27. Art. 25 - duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”	153
27.1 Art. 518 -sexies “Riciclaggio di beni culturali”	153
27.2. Art. 518 -terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”	153

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 8 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

1. PREMESSA

All'interno della presente Appendice Normativa di Parte speciale sono dettagliatamente elencati tutti i reati presupposto ex d.lgs. 231/01, con declinazione della fattispecie normativa e sua esemplificazione in condotte tipiche, al fine di agevolare la comprensione laica del precetto giuridico.

Si precisa che all'interno della presente Appendice normativa vengono indicati tutti i reati sensibili ex D.lgs. 231/2001, ivi compresi quelli il cui rischio di commissione risulta assente.

La presente Appendice normativa di Parte Speciale costituisce legenda esplicativa dei reati riportati nella Tabella di Parte Speciale, la quale identifica i rischi concreti, gli ambiti di commissibilità ed i conseguenti protocolli di prevenzione.

2. Art. 24 D.lgs. 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353 – bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote**.

2.bis Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.1. Art. 316 bis c.p. “Malversazione di erogazioni pubbliche”

FATTISPECIE

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Ad esempio, l'Ente ottiene legittimamente (ovvero in presenza di tutti i presupposti e le condizioni) un contributo dall'Unione Europea finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e, anziché spenderlo per il fine suddetto, lo utilizza per il potenziamento tecnologico dell'azienda, ovvero lo distribuisce tra i soci a titolo di utile.

2.2. Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l'omissione delle informazioni necessarie per conseguirle. La pena è aggravata nel caso in cui il reato sia commesso dal pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Ad esempio, l'Ente, mentendo callidamente sul numero di dipendenti impiegati e dichiarandone in misura maggiore (es. 50 anziché 35), ottiene delle erogazioni statali di incentivo dell'occupazione (destinate, nell'esempio, ad aziende impieganti più di 45 dipendenti).

2.3. Art. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti"

FATTISPECIE

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di un reato comune e consiste nell'impedire o turbare, mediante mezzi fraudolenti, gare nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni.

La fattispecie punisce altresì tutte quelle condotte fraudolente volte ad allontanare gli offerenti dalle gare o licitazioni di cui sopra.

Le condotte incriminate assumono rilievo anche nelle licitazioni fra privati, solo se le stesse siano perpetrate da un pubblico ufficiale.

Ad esempio, l'Ente – attraverso minacce perpetrate dai suoi organi apicali – turba una gara nei pubblici incanti al fine di avvantaggiare una sua società controllata.

2.4. Art. 353 – bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di un reato commissibile da chiunque e consiste nel turbare il procedimento amministrativo finalizzato a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A.

La norma penale esordisce con una clausola di riserva, infatti: la fattispecie incriminatrice è applicabile solo se la condotta non configuri un più grave reato.

Ad esempio, l'Ente – attraverso minacce perpetrate dai suoi organi apicali – turba l'iter decisionale che porta alla determinazione contenuto di un bando pubblico al fine di far inserire nel bando un criterio di scelta del contraente più vantaggioso per una sua società controllata.

2.5. Art. 640 c.p., comma 2, n. 1 “Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea”

FATTISPECIE

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5)

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre in errore, mediante artifici o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore, ovvero in modo da determinare le stesse a esonerare taluno dal servizio militare.

Ad esempio, l'Ente, stipulato un contratto con la P.A., si fa corrispondere compensi per prestazioni mai effettuate, simulandone l'esistenza e traendo così in inganno l'Ente pubblico.

2.6. Art. 640 bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”

FATTISPECIE

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall'induzione in errore dell'Ente Pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

Ad esempio, l'Ente, inducendo in errore mediante artifici o raggiri il l'Ente Pubblico, si fa corrispondere indebitamente un'erogazione, in assenza delle condizioni necessarie per poterla ottenere.

2.7. Art. 640 ter c.p. "Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea"

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico, alterandone il funzionamento, ovvero mediante sostituzione dell'identità digitale. Tali condotte rileveranno limitatamente ai casi in cui siano poste in essere in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, un dipendente dell'ente manomette il sistema informatico di Equitalia determinando la cancellazione della posizione debitoria dell'ente, cagionando così un illecito profitto sotto forma di risparmio in capo all'Ente stesso con conseguente danno nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

2.8. Art. 356 c.p. "Frode nelle pubbliche forniture"

FATTISPECIE

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che sono contrattualmente vincolati allo Stato o altro Ente pubblico o ad un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità e consistente nel porre in essere comportamenti volti a ledere con l'inganno uno dei soggetti sopra indicati nell'esecuzione dei contratti di fornitura ovvero nella consegna, totale o parziale, ovvero nella ritardata consegna, delle cose od opere dovute.

Ai fini della configurabilità della fattispecie in esame non è sufficiente il mero inadempimento contrattuale ma è necessario che il soggetto attivo ponga in essere una condotta fraudolenta e ingannatoria volta a ottenere un profitto illecito mediante un'esecuzione difforme dell'opera e/o del servizio rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Ad esempio, il dipendente – responsabile di una commessa pubblica consegna consapevolmente all'Ente pubblico beni di qualità inferiore rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Ad esempio, il dipendente – capo servizi, attestando falsamente di aver eseguito la prestazione nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, fa conseguire alla Società un profilo illecito con conseguente danno nei confronti dell'Ente pubblico.

2.9. Art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo”¹

FATTISPECIE

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da tutti coloro che possono beneficiare degli incentivi messi a disposizione dal Fondo Europeo agricolo di garanzia, dal Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché delle quote nazionali previste dalla normativa comunitaria e dalle erogazioni poste a carico della finanza nazionale e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto in danno degli Enti di cui sopra mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni.

Ad esempio, il rappresentante legale di una società agricola consegue un profitto illecito falsificando i dati richiesti per la presentazione di una domanda volta ad ottenere un premio destinato al settore agricolo.

¹ Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (in G.U. 10/09/1987, n. 211) convertito in legge con modificazioni con la L. 4 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n. 262) ha disposto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 14 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

3. Art. 24 bis D.lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**.

1 bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **sino a quattrocento quote**.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **sino a quattrocento quote**.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1 -bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3.1. Art. 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un documento pubblico informatico falso ovvero altera un documento pubblico informatico vero.

Ad esempio, un dipendente della società, all'atto di rivestire la funzione di pubblico ufficiale, forma un documento pubblico informatico falso.

3.2. Art. 478 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti”*

* Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.Lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 15 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, credendo esistente un documento informatico pubblico, simula una copia di questo e la rilascia in forma legale, oppure produce una copia di un documento informatico pubblico differente dall'atto originale.

Ad esempio, un dipendente della società, all'atto di rivestire la funzione di pubblico ufficiale, credendo esistente un documento informatico pubblico, simula una copia di questo.

3.3. Art. 479 c.p. "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il quale attesta - ricevendo o formando un documento pubblico informatico - che un fatto è stato da costui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, oppure attesta come ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o, ancora, attesta falsamente fatti dei quali il documento informatico pubblico è destinato a provare la verità.

Ad esempio, il medico competente, nel redigere la cartella clinica informatica di un dipendente dell'ente, attesta falsamente l'idoneità al lavoro di quest'ultimo.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 16 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

3.4. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

CONDOTTA TIPICA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 476 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 476 c.p., dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile dal privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni e consiste nella formazione, in tutto o in parte, di un documento informatico falso o nell'alterazione di un documento informatico vero.

Ad esempio un dipendente dell'Ente altera una fideiussione bancaria su supporto informatico facendo figurare garanzie maggiori rispetto a quelle effettive.

3.5. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato” *

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un attopubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 17 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 478 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 478 c.p. dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile da un privato (o da un pubblico ufficiale, fuori dell'esercizio delle sue funzioni) e consiste nel simulare copia di un documento informatico e nel rilasciarla in forma legale supponendo esistente un documento informatico pubblico, ovvero nel rilasciare copia di un documento informatico pubblico diverso dall'originale.

Ad esempio, il Legale Rappresentante, al fine di ottenere un titolo abilitativo, trasmette telematicamente copia difforme all'originale dei relativi bollettini di pagamento.

3.6. Art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un documento informatico pubblico, fatti dei quali il documento stesso è destinato a provare la verità.

Ad esempio, l'Amministratore dell'Ente, al fine di ottenere un'autorizzazione, attesta telematicamente alla P.A. la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento della predetta autorizzazione, così fornendo alla P.A. informazioni false.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 18 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

3.7. Art. 484 c.p. “Falsità in registri e notificazioni” *

**Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chi, per legge, è obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, e consiste nello scrivere o lasciare scrivere false indicazioni (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

3.8. Art. 485 c.p. “Falsità in scrittura privata”

La fattispecie de qua è stata abrogata ad opera del D.lgs. 15.01.2016 n° 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67” (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

3.9. Art. 486 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato”

La fattispecie de qua è stata abrogata ad opera del D.lgs. 15.01.2016 n° 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67” (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

3.10. Art. 487 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nello scrivere o nel fare scrivere un atto pubblico diverso da quello cui il P.U. era obbligato o autorizzato abusando del foglio firmato in bianco di cui ha disponibilità per ragione del suo ufficio (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

Ad esempio, un dipendente della società, all'atto di rivestire la funzione di pubblico ufficiale, scrive un atto pubblico diverso da quello cui era obbligato, abusando del foglio firmato in bianco di cui ha disponibilità per ragione del suo ufficio.

3.11. Art. 489 c.p. "Uso di atto falso" *

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzo di un documento informatico falso senza essere concorso nella falsità.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di giustificare un inadempimento contrattuale, produce al cliente un documento pubblico telematico falso.

3.12. Art. 490 c.p. "Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri"*

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.Lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 20 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, sopprimere, o occultare un documento informatico pubblico.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente distrugge un atto pubblico informatico avente efficacia probatoria al fine di eliminare la prova dell'esistenza dello stesso.

3.13. Art. 491 c.p. “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” *

**Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 491 c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel falsificare un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata al portatore, nonché nella contraffazione o

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 21 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

alterazione di tali documenti, senza essere concorso nella falsità, e nel loro successivo utilizzo (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

3.14. **Art. 493 c.p. “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”**

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, qualora integrino le medesime condotte di falso ideologico o materiale in documenti informatici realizzabili dai pubblici ufficiali.

3.15. **Art. 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”**

FATTISPECIE

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi in detto sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente accede abusivamente ad un sistema aziendale di un'altra impresa (eventualmente concorrente) al fine di acquisire informazioni utili per l'ente stesso, quali ad esempio la banca dati dei prodotti.

3.16. Art. 615 quater c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici"

FATTISPECIE

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, detenere, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare o mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema telematico o informatico, protetto da misure di sicurezza, o nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a commettere alcuni dei fatti summenzionati, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, si procura illecitamente i codici necessari per accedere al sistema informatico di altra società concorrente, al fine di acquisire la banca dati dei prodotti messi in commercio da quest'ultima.

3.17. Art. 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

FATTISPECIE

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico, telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente impedisce ad una società concorrente, nell'ambito di una procedura competitiva privata, di trasmettere la propria offerta.

3.18. Art. 617 quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque. È punita la condotta di chi, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, mediante la predisposizione di idonee apparecchiature, intercetta illecitamente le comunicazioni del sistema informatico di un'altra impresa (eventualmente concorrente) al fine di carpirne le strategie aziendali.

3.19. Art. 629, comma 3 c.p. "Estorsione"

FATTISPECIE

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 24 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel realizzare una condotta estorsiva (costringendo taluno a fare od omettere qualcosa, procurando a sé od altri un ingiusto profitto con altrui danno) mediante la commissione dei reati (anche se minacciati) di:

- Accesso abusivo a sistema informatico o telematico;
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente si introduce abusivamente nel sistema informatico di un competitor inibendone o limitandone le funzionalità, oppure entrando in possesso di informazioni sensibili o dati confidenziali aziendali, chiedendo il pagamento di un riscatto all'azienda competitor cosicché questa possa rientrare in possesso dei dati o delle informazioni sensibili cui il soggetto agente ha avuto indebitamente accesso.

3.20. Art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, si introduce nel computer centrale di altra impresa (eventualmente concorrente) e ne cancella le banche dati (codici prodotti, clienti, fornitori, etc.).

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 25 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

3.21. Art. 635 ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Qualora tali eventi si verificano è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Ad esempio, un dipendente dell’Ente si introduce nel sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate al fine di cancellare una cartella esattoriale a carico dell’Ente stesso.

3.22. Art. 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni dati o programmi (art. 635 bis), ovvero, nell'introduzione o trasmissione di informazioni dati o programmi tali da distruggere danneggiare rendere, in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici altrui o da ostacolarne gravemente il funzionamento.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, riuscendo ad avere le chiavi di accesso ad un sistema informatico di un'altra impresa (eventualmente concorrente), danneggia il sistema di sicurezza della medesima.

3.23. Art. 635 quater.1 c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"

FATTISPECIE

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 10.329,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, detenere, riprodurre, importare, comunicare, consegnare, installare dispositivi al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o i dati/programmi/informazioni in essi contenuti.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente si procura un dispositivo volto a danneggiare il sistema informatico di un concorrente.

3.24. Art. 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 -bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.*

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 27 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Qualora tali eventi si verificano è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente si introduce nel sistema informatico di una Pubblica Amministrazione e danneggia, rendendole inutilizzabili, le informazioni ivi contenute attestanti irregolarità commesse dall'Ente.

3.25. Art. 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

FATTISPECIE

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e consiste nel violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

3.26. Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105

FATTISPECIE

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 6, lettera a) o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie incriminatrice è volta a sanzionare quei soggetti che, rientranti nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, non assolvono agli obblighi previsti in materia dal D.L. n. 105 del 21 settembre 2019.

4. Art. 24 ter D.lgs. 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata”

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4.1. Art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da un numero di soggetti non inferiore a tre che promuovono, costituiscono, organizzano, partecipano ad un'associazione diretta a commettere delitti.

Secondo gli ultimi orientamenti della Giurisprudenza, il MOG non è tenuto a prendere in considerazione quelle fattispecie di reato non espressamente previste quali reati presupposto dal dlgs. 231/01, men che meno recuperandole quali delitti scopo del reato (sensibile ai sensi del dlgs. cit.) di cui all'art. 416 c.p.; infatti, laddove si ritenesse che l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere di tali delitti scopo, sebbene non

ricompresi nel catalogo 231 e per il solo fatto che essi si pongono quali reati fine dell'associazione per delinquere, la norma di cui all'art. 416 c.p. *“si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal dlgs. 231/01, in una disposizione aperta, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.Lgs, art. 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione”* (Cass. Pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n° 3635).

Conseguentemente, ai fini della prevenzione del reato di cui all'art. 416 c.p., occorre guardare a tutti quei reati fine rilevanti ex se ai sensi del dlgs. 231/01.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente e i soci dell'Ente si accordano al fine di commettere una serie di condotte volte ad ottenere illecitamente contributi pubblici.

4.2. Art. 416 comma 6° “Associazione per delinquere”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”].

[Art. 601 c.p. Tratta di persone.

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”].

[Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente.

“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma”.]

[Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”].

[Articolo 12 comma 3 bis, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata”].

[Articolo 12 comma 3 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurare l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti”].

[Art. 22 comma 3 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329.14 a euro 154.937.07. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.”]

[Art. 22 comma 4 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.”]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che promuovono, dirigono, organizzano, costituiscono e partecipano ad un'associazione formata da almeno tre persone, associazione diretta a commettere alcuno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602 del codice penale, nonché i delitti richiamati dall'articolo 12 comma 3 bis del decreto legislativo 286/1998 e dall'art. 22 commi 3 e 4 della Legge 91/1999.

4.3. Art. 416 bis c.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”

FATTISPECIE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che fanno parte, promuovono, dirigono, organizzano un'associazione a delinquere, formata da almeno tre persone, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva per commettere delitti, ovvero per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4.4. Art. 416 ter c.p. "Scambio elettorale politico - mafioso"

FATTISPECIE

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che, nell'ambito delle consultazioni elettorali, anche a mezzo di intermediari, accettano la promessa di procurare voti o promettono di procurare voti dietro la corresponsione di una somma di denaro o di altre utilità.

4.5. Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"

FATTISPECIE

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte come conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trent'anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sequestrare una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

4.6. Art. 74 D.p.r. 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

[Art. 70 D.p.r. 9 ottobre 1990 n.309.

(...)

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza

aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(...)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(...)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[Art. 73 D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità

di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.]

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 36 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, finanziano, partecipano ad un'associazione a delinquere formata da almeno tre persone e finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4.7. Art. art. 407 comma 2° lett. a) n. 5 c.p.p. "Delitti in materia di armi"

FATTISPECIE

Salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110.

[Art. 2 comma terzo L. 18 aprile 1975 n. 110

(Armi e munizioni comuni da sparo)

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco Nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.]

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma che richiama condotte penalmente rilevanti commissibili da chiunque che consistono nell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo con esclusione delle armi di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 110/1975.

5. Art. 25 D.lgs. 231/2001 “Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.

5.1. Art. 318 c.p. “Corruzione per l'esercizio della funzione”

FATTISPECIE

(Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione – sotto qualunque forma – che non gli è dovuta, per compiere un atto del proprio ufficio.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 38 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale sia nel caso in cui rivesta la qualifica di incaricato di pubblico servizio).

Ad esempio, il Legale Rappresentante promette una somma di denaro ad un funzionario della Pubblica Amministrazione (che accetta) affinché questi acceleri una procedura per il rilascio di una autorizzazione necessaria per la prosecuzione delle attività.

5.2. Art. 317 c.p. “Concussione”

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e dall'incaricato di un pubblico servizio, e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio o a un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.

5.3. Art. 322 co. 1 e 3 c.p. “Istigazione alla corruzione”

FATTISPECIE

(CO.1) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

(CO.3) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al co.1° è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare o nel promettere ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza che tale offerta o promessa sia accettata.

Il co. 3 punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, per esercitare le proprie funzioni, sollecita il privato (che non accetta) alla consegna o alla promessa di una indebita retribuzione – sotto qualunque forma.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente promette una somma di denaro all'impiegato comunale (che non accetta) affinché questi controlli e faccia in modo che la pratica a lui affidata per il rilascio di una autorizzazione o una licenza proceda in maniera rapida e puntuale.

5.4. Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”

FATTISPECIE

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 39 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

(Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nel ricevere (o nell'accettare la promessa di) un'indebita retribuzione per sé o per un terzo – sotto qualunque forma – per omettere, ritardare, compiere (per aver omesso, ritardato, compiuto) un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

Ad esempio, l'amministratore delegato dell'Ente consegna una somma di denaro all'impiegato comunale affinché rilasci un'autorizzazione in favore dell'Ente, pur in mancanza dei requisiti necessari.

5.5. Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"

FATTISPECIE

(Art. 319ter c.p.).

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per compiere un atto conforme o contrario ai doveri del proprio ufficio al fine di alterare un procedimento civile, penale o amministrativo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 40 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

Ad esempio, un dipendente dell'Ente consegna una somma di denaro al cancelliere di un giudice (che accetta) presso il tribunale civile ove pende una causa tra l'Ente ed un concorrente, affinché l'ausiliario accetti un atto presentato fuori termine (e pertanto inammissibile) retrodatandolo onde renderlo ammissibile.

5.6. Art. 322 co. 2 e 4 c.p. "Istigazione alla corruzione"

FATTISPECIE

(CO.2) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

(CO.4) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al co.2° è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate. Il co.4 estende la punibilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita le condotte su menzionate.

Ad esempio, il Legale Rappresentante promette una somma di denaro all'impiegato comunale (che non accetta) affinché rilasci una determinata licenza all'Ente stesso, pur in mancanza dei requisiti necessari.

5.7. Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, e consiste nell'indurre taluno a dare o a promettere ai soggetti suddetti o a un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico. La punibilità è estesa, altresì, al soggetto che dà o promette tale utilità.

Ad esempio, l'incaricato del Comune per le pratiche di rilascio di un'autorizzazione, in un primo momento prospetta all'Ente la fattibilità del buon esito della pratica amministrativa, ventilando poi gravi difficoltà superabili solo a seguito di un'indebita dazione di denaro, inducendo così l'Ente ad adeguarsi a tale richiesta.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 41 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

5.8. Art. 322 bis c.p. “Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;

4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui lo Stato è membro e dei giudici e funzionari delle corti internazionali la cui competenza è accettata dallo Stato.

Le disposizioni degli articoli 319 quater comma secondo, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

CONDOTTA TIPICA

La norma estende la punibilità dei comportamenti delle fattispecie analizzate nei precedenti paragrafi ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Ad esempio, il funzionario di una commissione dell'Unione Europea viene corrotto da parte di un dipendente dell'Ente al fine di lucrare agevolazioni in capo all'Ente stesso per l'ottenimento di finanziamenti a livello UE.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 42 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

5.9. Art. 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

CONDOTTA TIPICA

Il reato è commissibile da chiunque e consiste nel far dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, a sé o ad altri, utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o i membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri, per remunerare taluno di loro in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra intermediazione illecita. La punibilità è, altresì, estesa anche a chi indebitamente dà a promette denaro o altra utilità economica.

La fattispecie prevede, inoltre, un trattamento sanzionatorio maggiormente severo nell'ipotesi in cui il soggetto attivo (ovvero colui che fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità) rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di incaricato di un pubblico servizio.

Ad esempio, al fine di ottenere forniture a prezzi più vantaggiosi, la Società promette al proprio fornitore l'aggiudicazione di una gara d'appalto indetta dal Comune - dietro la indebita promessa di una somma di denaro – utilizzando intenzionalmente le relazioni esistenti tra il Legale Rappresentante dell'ente e il responsabile dell'ufficio gare del Comune stesso.

5.10. Art. 314, primo comma, c.p. “Peculato”

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio, commissibile dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di pubblico servizio, e consiste nell'alienare, distruggere, ritenere per sé denaro o altre cose mobili altrui di cui si ha la disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio.

In attesa di prime applicazioni giurisprudenziali, si precisa che la fattispecie in esame rileva quando la condotta tipica offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Ad esempio, il direttore generale della Società, incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, utilizza denaro dell'Ente (Ente pubblico europeo) per lo svolgimento di attività di ricerca i cui proventi - brevetti e prototipo di un macchinario industriale - rimangono nell'esclusiva titolarità dell'agente e di altri privati, anziché dell'Ente (Ente pubblico europeo) che aveva finanziato la ricerca.

5.11. Art. 314-bis c.p. "Indebita destinazione di denaro o cose mobili"

FATTISPECIE

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio, commissibile dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di pubblico servizio, e consiste nel destinare beni o cose mobili di cui questi abbia disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio ad un uso diverso da quanto normativamente previsto, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un vantaggio ingiusto o un danno ingiusto ad altri.

5.12. Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio commissibile da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, il quale – nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio – approfitta dell'errore altrui al fine di conseguire indebitamente un profitto.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 44 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

Il soggetto attivo riceve o ritiene indebitamente la cosa o il denaro con la consapevolezza dell'errore altrui e dopo aver scoperto l'errore stesso; se l'errore è stato cagionato dall'agente si ricade nella fattispecie di peculato di cui sopra all'art. 317 c.p..

In attesa di prime applicazioni giurisprudenziali, si precisa che la fattispecie in esame rileva quando la condotta tipica offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

6. Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione **pecuniaria fino a cinquecento quote**;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 **le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a)**, in relazione all'articolo 453, **e dalla lettera b)**, in relazione all'articolo 454, **ridotte da un terzo alla metà**;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie **fino a duecento quote**;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 **le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo**;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria **fino a trecento quote**;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

6.1. Art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre monete (nazionali o straniere) contraffatte o nell'alterare monete genuine aumentandone il valore o nell'introdurre le stesse nel territorio dello Stato mettendole in circolazione o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, di concerto con il soggetto che ha fabbricato monete contraffatte, le sostituisce con quelle contenute in cassa, mettendole in circolazione.

6.2. Art. 454 c.p. “Alterazione di monete”**FATTISPECIE**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'alterare monete genuine diminuendone il valore o nell'introdurre le monete così alterate nel territorio dello Stato mettendole in circolazione, o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, al fine di favorire una politica eversiva dell'Ente, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti altera le banconote ivi contenute rendendole identiche ad altre di minor valore.

6.3. Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”**FATTISPECIE**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare la carta filigranata adoperata, ad es., per stampare le banconote, ovvero nell'acquistarla, detenerla o alienarla.

6.4. Art. 461 c.p. “ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”**FATTISPECIE**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare, acquistare detenere ovvero alienare tutto ciò che può essere utilizzato per la contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

6.5. Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, acquistare o detenere monete contraffatte, ovvero nel metterle in circolazione senza essere concorsi coi contraffattori.

Ad esempio, l'addetto alla cassa contanti sostituisce alle banconote autentiche ivi contenute banconote contraffatte capitate casualmente in suo possesso, senza conoscerne la provenienza né agendo previo concerto con i contraffattori.

6.6. Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"**FATTISPECIE**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte di cui si è entrati in possesso in buona fede e della cui falsità ci si è accorti solo successivamente.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, pur rendendosi conto che alcune banconote ivi contenute sono contraffatte, le utilizza mettendole in circolazione.

6.7. Art. 464, secondo comma, c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"**FATTISPECIE**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati avendoli ricevuti in buona fede.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente si rendono conto della contraffazione di alcuni fogli di francobolli e nonostante questo, continuano ad utilizzarli affrancando con essi la corrispondenza.

6.8. Art. 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"**FATTISPECIE**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, nell'acquistare, detenere o mettere in circolazione valori di bollo contraffatti.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente utilizzano, d'accordo con i contraffattori che ricevono un compenso per i propri servizi, fogli di francobolli contraffatti, facendo così risparmiare all'Ente le spese di valori bollati.

6.9. Art. 464 comma 1° c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"

FATTISPECIE

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati senza essere concorsi nella contraffazione o nella alterazione.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente si rendono conto che dei fogli di francobolli sono contraffatti (pur senza aver partecipato alla contraffazione), e, nonostante questo, continuano a farne uso affrancando con essi la corrispondenza.

6.10. Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"

FATTISPECIE

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 49 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare marchi, segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero nel fare uso, senza esserne concorso nella contraffazione o nell'alterazione.

Ad esempio, l'Ente, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di un marchio di un'impresa concorrente più conosciuta attirando così maggior clientela.

6.11. Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in altro modo in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri.

Ad esempio, l'Ente introduce nel territorio dello Stato alcuni prodotti contraffatti.

7. Art. 25 bis1 D.lgs. 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio”

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria **fino a ottocento quote**.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2.

7.1. Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”

FATTISPECIE

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio adoperando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti.

Ad esempio, il legale rappresentante dell’ente incendia il magazzino ovvero danneggiano i mezzi e/o gli impianti di una società concorrente così rallentandone l’attività.

7.2. Art. 513 bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”

FATTISPECIE

Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chi eserciti un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva e consiste nel compiere, con violenza o minaccia, atti di concorrenza nell’ambito di tali attività.

Ad esempio, il Legale Rappresentante, mediante minaccia, induce l’amministratore di altra Società che svolge la medesima attività, a recedere da alcuni contratti in essere al fine di subentrarvi.

7.3. Art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali”

FATTISPECIE

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare un nocumento all'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Ad esempio, l'Ente pone in vendita prodotti con il marchio di una nota impresa nazionale contraffatto, cagionando alla stessa ed all'intero settore un ingente nocumento.

7.4. Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"**FATTISPECIE**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.

7.5. Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"**FATTISPECIE**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 52 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

7.6. Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

FATTISPECIE

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

7.7. Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”

FATTISPECIE

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 – bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, nel porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o nel mettere comunque in circolazione i suddetti beni al fine di trarne profitto.

Ad esempio, l'Ente, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato prodotti realizzati in violazione di tale titolo di proprietà.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 53 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

7.8. Art. 517quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

FATTISPECIE

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori, mettere in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o le denominazioni contraffatte, al fine di trarne profitto.

8. Art. 25 ter D.lgs. 231/2001 “Reati societari”

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote**;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a duecento quote**;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote**;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a duecentosessanta quote**;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicentosessanta quote**;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a seicentosessanta quote**;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a duecentosessanta quote**;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da trecento a seicentosessanta quote**;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da trecento a seicentosessanta quote**;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da trecento a seicentosessanta quote**;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a trecento quote**.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

8.1. Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”

FATTISPECIE

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nell'espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omettere fatti materiali imposti dalla legge.

Ad esempio, il soggetto incaricato di tenere le scritture contabili, su indicazione del legale rappresentante, gonfia enormemente il valore di magazzino, alterando così in maniera rilevante il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore di magazzino, sarebbe risultata in passivo).

8.2. Art. 2621 bis c.c. “Fatti di lieve entità”

FATTISPECIE

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

CONDOTTA

La norma prevede una pena minore, laddove le condotte descritte nell'art. 2621 c.c. siano connotate da lieve entità da valutarsi in relazione alla natura e alle dimensioni della società, alle modalità o agli effetti della condotta, ovvero nel caso in cui le condotte siano poste in essere da un piccolo imprenditore.

Ad esempio, il soggetto incaricato di tenere le scritture contabili di una piccola società individuale, su indicazione del legale rappresentante, gonfia lievemente il valore di magazzino, alterando così parzialmente il

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 56 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione, sarebbe risultato in passivo).

8.3. Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”

FATTISPECIE

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società quotata, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.) e si realizza omettendo o indicando dati falsi nei bilanci o nelle scritture contabili per procurarsi un ingiusto profitto cagionando altrui danno.

8.4. Art. 2623 c.c. “Falso in prospetto”

La fattispecie *de qua* è stata abrogata dall'art. 34 comma 2° della L. 28 dicembre 2005 n. 262.

8.5. Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”

La fattispecie *de qua* è stata abrogata dall'articolo 37 comma 34° del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 57 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

8.6. Art. 2625 comma 2° c.c. “Impedito controllo”

FATTISPECIE

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza ostacolando le attività di controllo legalmente riconosciute ai soci o ad altri organi sociali.

Occorre osservare che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 è stata apportata una rilevante modifica alla fattispecie de quo: infatti, ai sensi dell’articolo 37 comma 35° del decreto legislativo appena citato non costituisce più reato sensibile, ai sensi del D.lgs. 231/2001, la condotta degli amministratori diretta a impedire o ad ostacolare, mediante l’occultamento di documenti, ovvero mediante altri idonei artifici, l’attività di revisione contabile.

Permane, quale condotta rilevante, ex D.lgs. 231/2001, soltanto quella degli amministratori che, mediante l’occultamento di documenti, o con altri idonei artifici, impediscono l’attività di controllo demandata ai soci ovvero agli altri organi sociali, primo tra tutti il collegio sindacale.

Ad esempio, l’Organo di amministrazione sottrae al controllo previsto dalla legge in capo ai Soci i libri e le altre scritture contabili.

8.7. Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”

FATTISPECIE

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e dai soci, e consiste nell’aumentare fittiziamente il capitale sociale.

Ad esempio, il legale rappresentante, d’intesa coi soci, sopravvaluta i beni dagli stessi conferiti facendo risultare un capitale sociale superiore a quello effettivo.

8.8. Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”**FATTISPECIE**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza restituendo indebitamente i conferimenti ovvero liberando i soci dall'obbligo di eseguirli.

Ad esempio, il legale rappresentante apposta a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.

8.9. Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”**FATTISPECIE**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione di utili mai conseguiti o destinati per legge a riserva.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, pur in presenza di perdite che sono andate ad intaccare le riserve statutarie, nell'esercizio successivo distribuisce utili ai soci anziché utilizzare dette somme per la ricostituzione delle riserve.

8.10. Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”**FATTISPECIE**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 59 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione –v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella sostanziale distrazione del capitale sociale o delle riserva di una società in favore di una seconda società, della quale si acquistano azioni.

Ad esempio, l'Organo Amministrativo acquista azioni della società madre con riserve della propria società, al fine di favorire la prima ma ledendo, appunto, le riserve della seconda.

8.11. Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

FATTISPECIE

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione –v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella commissione di operazioni sul capitale sociale in danno dei creditori.

Ad esempio, l'Organo Amministrativo delibera una riduzione di capitale sociale e la esegue senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

8.12. Art. 2629 bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”

FATTISPECIE

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

[Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)]

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 60 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e consiste nell'omettere di comunicare, a coloro che ne hanno diritto, l'esistenza di un interesse proprio o di terzi in una determinata operazione della società (precisandone natura, termini, origine e portata), così cagionando un danno alla società o a terzi.

8.13. Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"

FATTISPECIE

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dai liquidatori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione –v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione dei beni sociali avvenuta prima del soddisfacimento dei creditori.

8.14. Art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea"

FATTISPECIE

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si realizza con il determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati (ovvero fittizi) o fraudolenti (cioè realizzati mediante artifici o raggiri).

Ad esempio, l'incaricato della redazione del verbale d'assemblea dà atto della presenza della totalità dei soci (ad. es. 10) pur essendone presenti solamente 7, e nel corso di una delibera accolta per 4 voti contro 3 imputa ai tre soci fittiziamente presenti il voto contrario, ribaltando il risultato per 6 voti contro 4.

8.15. Art. 2637 c.c. "Aggiotaggio"

FATTISPECIE

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si realizza alterando il mercato finanziario mediante la diffusione di notizie false o tramite altri artifici.

8.16. Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"

FATTISPECIE

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ovvero da coloro che ricoprono di fatto tali funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica, e consiste nell'ostacolare in qualsivoglia maniera l'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza

8.17. Art. 2635 comma 3° c.c. "Corruzione tra privati"**FATTISPECIE**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o della società privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella promessa di denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, così cagionando nocumento alla società presso la quale ricoprono la funzione suddetta.

Ad esempio, al fine di aggiudicarsi un importante ordine, l'Ente promette al responsabile commerciale del cliente, denaro o beni di altra utilità affinché questi faccia in modo che il contratto venga affidato all'Ente stesso, sebbene la sua offerta non sia quella più vantaggiosa.

8.18. Art. 2635 bis, comma 1, c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati"**FATTISPECIE**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque ed è integrato mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che esercitano in tali società funzioni direttive, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Ad esempio, al fine di aggiudicarsi un importante ordine, l'Ente promette al responsabile commerciale del cliente, il quale non accetta, denaro o beni di altra utilità affinché questi faccia in modo che il contratto venga affidato all'Ente stesso, sebbene la sua offerta non sia quella più vantaggiosa.

8.19. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19)

FATTISPECIE

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato che punisce la condotta di chi (i) rende false dichiarazioni oppure omette informazioni rilevanti ovvero (ii) forma documenti in tutto o in parte falsi oppure altera documenti veri al fine di far apparire soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio del certificato preliminare richiesto nell'ambito delle procedure relative alle vicende modificative degli enti (fusione transfrontaliera).

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 64 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

9. Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**;*

*b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

FATTISPECIE E CONDOTTA TIPICA

L’articolo 25 quater del D.lgs. 231/01 punisce la “commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”; detta categoria è amplissima e comprende tutta una serie di reati, commissibili da chiunque, che attentano tanto a singole persone fisiche che rivestono cariche di particolare importanza e significatività all’interno degli stati (es. capi di stato, cariche politiche...), quanto alla sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini (es. attentati contro edifici o luoghi affollati...); il reato, infatti, può anche essere un reato comune (es. omicidio), purché commesso con finalità di terrorismo (ovvero di destabilizzazione del sistema attraverso la diffusione del terrore di massa e dell’allarmismo sociale) e/o di eversione dell’ordinamento democratico (ovvero finalizzato all’instaurazione di regimi antidemocratici come quello fascista – citato in Costituzione – o Piduista – citato in legge speciale, oppure comunque contrari all’Ordinamento Costituzionale).

Il Codice Penale, all’art. 270 bis, punisce specificamente l’associazione di persone che persegua detti fini, considerandola reato tout court.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 65 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

10. Art. 25 quater¹ D.lgs. 231/2001 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria **da 300 a 700 quote** e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

FATTISPECIE

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [c.p. 585, 602-bis].

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella realizzazione delle condotte materiali compiutamente e semplicemente descritte dal testo normativo. La norma mira a reprimere quelle prassi di origine etnico-religiosa che per l'ordinamento europeo ed italiano, in quanto lesive tanto della sfera fisica quanto di quella morale delle persone offese, risultano giuridicamente inaccettabili.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 66 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

11. Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

11.1. Art. 600c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”

FATTISPECIE

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'esercitare su una persona poteri analoghi a quelli derivanti dal diritto di proprietà, ovvero nel ridurre o mantenere una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a condizioni che ne comportino lo sfruttamento.

11.2. Art. 601 c.p. “Tratta di persone”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 67 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel compiere atti di commercio su esseri umani ridotti in condizione di schiavitù (mediante inganno, violenza, approfittamento, abuso...) costringendoli ad immigrare, soggiornare o emigrare dal territorio dello Stato ovvero a trasferirsi al suo interno.

11.3. Art. 602 c.p. “Acquisto ed alienazione di schiavi”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si ritiene integrato quando, fuori delle ipotesi di cui all’art. 601 c.p. (pgf. 11.2), avviene una qualsiasi attività di scambio avente ad oggetto persone umane (versanti nelle particolari situazioni di cui all’art. 600 c.p.) e pagamento di un corrispettivo.

11.4. Art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'intermediazione illecita e nello sfruttamento del lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro costringe i propri dipendenti, approfittando del loro stato di bisogno, a lavorare quotidianamente oltre il normale orario di lavoro senza corrispondere loro la maggiorazione prevista dal CCNL di categoria.

11.5. Art. 600 bis comma 1° c.p. "Prostituzione minorile"

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione di un minore di anni diciotto.

11.6. Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. "Pornografia minorile"

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 69 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttamento e nel reclutamento dei minori al fine di produrre e/o commerciare materiale pornografico

11.7. Art. 600 quinquies c.p. “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”

FATTISPECIE

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'organizzazione e/o pubblicizzazione del c.d. “turismo sessuale”.

11.8. Art. 600 bis comma 2° c.p. “Prostituzione minorile”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni in cambio di denaro ancorché solo promesso.

11.9. Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. “Pornografia minorile”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commerciare, divulgare o cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico.

11.10. Art. 600quater c.p. "Detenzione o accesso a materiale pornografico"

FATTISPECIE

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 600 ter c.p. (pgf. 11.5 e 11.8), nel procurarsi o anche solo detenere materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. È altresì punito chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, acceda intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

11.11. Art. 600 quater1 c.p. “Pornografia virtuale”**FATTISPECIE**

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttare i minori al fine di produrre e/o commerciare, divulgare, cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico, nel procurarsi o detenere materiale pedopornografico quando il materiale rappresenta immagini virtuali realizzate mediante l'utilizzo di immagini di minori degli anni diciotto.

11.12. Art. 609 undecies c.p. “Adescamento di minorenni”**FATTISPECIE**

Chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*

[Art. 600 c.p.]

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.]

[Art. 600 bis c.p.]

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.]

[Art. 600 ter c.p.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.]

[Art. 600 quater c.p.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.]

[Art. 600-quater.1. c.p.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.]

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 73 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

[Art. 600-quinquies c.p.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.]

[Art. 609-octies. c.p.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'adescare un minore di anni sedici carpendone la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli pocanzi menzionati.

12. Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 “Abusi di mercato”

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è **aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto**.

12.1. Art. 184 D.lgs. 58/98 “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”

FATTISPECIE

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa puo' essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010»

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di

una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente o per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette (cd. insider primario).

Si precisa che, stando all'interpretazione da ultimo invalsa nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, sent. 15 aprile 2021, n. 31507), è penalmente rilevante e sanzionabile anche la condotta del cd. "insider di se stesso", espressione che descrive l'iniziativa del soggetto che porta alla produzione di un'informazione privilegiata che viene poi indebitamente utilizzata, per finalità speculative, quando non ancora nota al mercato.

A seguito della novella di cui alla L. n. 238/2021 (Legge europea 2019-2020), è altresì punito il soggetto (cd. insider secondario) che – al di fuori dell'esercizio dell'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio – venuto a conoscenza delle informazioni privilegiate dai cd. insider primari, le comunichi ad altri o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime.

12.2. Art. 185 D.lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato"

FATTISPECIE

1. *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

2. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

12.3. Art. 187 bis d.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"

FATTISPECIE

(Art. 187 bis d.lgs. 58/98)

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

b) *comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*

c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998 estende in capo alla persona giuridica la responsabilità al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata qualora le condotte descritte nell'art. 187 bis D.lgs. 58/1998 siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; ne consegue che l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis D.lgs. 58/1998 assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex d.lgs. 231/01, deve essere valutata – se rilevante – dal MOG231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio entro limiti ragionevoli.

L'illecito è commissibile dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente o per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.

12.4. Art. 187-ter d.lgs. 58/1998 “Manipolazione del mercato”

FATTISPECIE

(Art. 187 ter d.lgs. 58/98)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 78 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998 estende in capo alla persona giuridica la responsabilità al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata qualora le condotte descritte nell'art. 187 ter D.lgs. 58/1998 siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; ne consegue che l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato di cui all'art. 187 ter D.lgs. 58/1998 assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex d.lgs. 231/01, deve essere valutata – se rilevante – dal MOG231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio entro limiti ragionevoli.

13. Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **pari a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

13.1. Art. 589 comma 2° c.p. “Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”**FATTISPECIE**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare o non impedire la morte (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) di una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro manca nel predisporre all'interno dell'edificio gli opportuni dispositivi anti-incendio; si verifica un incendio in seguito al quale un dipendente resta ucciso.

13.2. Art. 590 comma 3° c.p. “Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”**FATTISPECIE**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare lesioni personali colpose o nel non impedire ch'esse occorran (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) ad una persona a causa della violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro non dota i propri dipendenti di idonei dispositivi di protezione individuale ed a seguito di tale condotta un dipendente riporta lesioni gravi.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 81 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

14. Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 800 quote**. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

14.1. Art. 648 c.p. “Ricettazione”

FATTISPECIE

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione fino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, ovvero nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ad esempio, l'Ente acquista beni di utilità corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che – anche per il basso costo dei beni acquistati – essi sono di provenienza delittuosa (ad. es. provento di furto).

14.2. Art. 648 bis c.p. “Riciclaggio”

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare

l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

Ad esempio, l'Ente, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza denaro provento di attività illecita commessa da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce.

14.3. Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da reato.

Ad esempio, l'Ente, investe nel mercato finanziario denaro di certa provenienza illecita (ad esempio perché provento di appropriazione indebita posta in essere da società collegata).

14.4. Art. 648 ter.1. c.p. "Autoriciclaggio"

FATTISPECIE

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 83 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un altro reato commesso dall'agente singolarmente o in concorso con altri, rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita. In altre parole, la norma punisce qualunque attività di riutilizzo dei proventi derivanti da crimini propri, laddove tale attività faccia perdere le tracce della provenienza dei beni.

La fattispecie circoscrive la punibilità alle ipotesi di reimpiego di denaro, beni ed altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative escludendo, al contrario, la rilevanza penale del fatto nel caso di utilizzo o godimento personale.

Ad esempio, l'Ente ottiene illecitamente fondi pubblici poi investiti in speculazioni borsistiche.

15. Art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria **da 300 a 800 quote**;*

*b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a **500 quote**.*

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria **sino a 500 quote**;*

*b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria **da 300 a 800 quote**.*

*2.bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da **250 a 600 quote**.*

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

15.1. Art. 493-ter c.p. “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”

FATTISPECIE

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste rispettivamente (a) nell'utilizzo indebito degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, (b) nella falsificazione o alterazione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché nel (c) possesso, cessione o acquisizione dei medesimi laddove di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Per la giurisprudenza (Cass. pen. Sez. II Sent., 18/09/2019, n. 46652) risponde del reato di indebito utilizzo di carte di credito – in concorso con quello di ricettazione – di cui all'art. 493-ter, comma 1, prima parte, c.p. il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceva da altre carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento.

Pertanto, si può ipotizzare il caso del Responsabile Acquisti che, servendosi di carta di credito in uso alla Società o di altro mezzo di pagamento diverso dai contanti che egli sa essere contraffatto, paghi il corrispettivo per l'acquisto di bene e/o servizio indicato nel relativo ordine.

15.2. Art. 493-quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione o messa a disposizione per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici appositamente costruiti o adattati allo scopo di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si pensi all'Amministratore Delegato di una società che, nell'interesse o a vantaggio della Società, procuri per sé POS alterati o contraffatti al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (es. carte di credito, portafoglio digitale, ecc.) in uso presso i punti vendita.

15.3. Art. 640 ter c.p. 2 comma "Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico, alterandone il funzionamento, ovvero mediante sostituzione dell'identità digitale.

L'ipotesi aggravata di cui al secondo comma si configura se l'alterazione del funzionamento del sistema informatico o l'intervento senza diritto sui dati, informazioni o programmi contenuti nel medesimo produce un trasferimento di denaro, valore monetario o di valuta monetaria.

Ad esempio, il dipendente dell'ente manomette il sistema informatico dell'istituto bancario al fine di sottrarre il denaro depositato sul conto corrente acceso presso la banca.

15.4. Art. 512 – bis "Trasferimento fraudolento di valori"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 - bis e 648 - ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di un reato comune e consiste nell'attribuire fittiziamente ad altri soggetti la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di sottrarsi all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale oppure all'applicazione della disciplina in materia di contrabbando.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 87 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

La norma punisce altresì coloro che, mediante la condotta di cui sopra, agevolano la commissione di uno dei delitti di cui all'articolo 648, 648 – bis e 648 – ter.

Ad esempio, l'Ente intesta fittiziamente i propri immobili ad altra Società del Gruppo al fine di sottrarre il bene a sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Infine, la norma punisce coloro che, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuiscono fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

16. Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di violazione del diritto di autore”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

16.1. Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/1”

FATTISPECIE

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

(CO.3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

[(Art. 171 L. 633/1941)

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita, o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che esso sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) (...);

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) [lettera soppressa dall'art. 3, L. 29 luglio 1981, n. 406.];

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma lettera a) bis, è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).]

CONDOTTA TIPICA

Entrambe le fattispecie tutelano il diritto di autore e sono commissibili da chiunque; in particolare, la condotta di cui al primo comma consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa) immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

La fattispecie di cui al terzo comma richiama le condotte di cui ai commi precedenti tra cui, ad esempio, la rappresentazione in pubblico di un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo, ovvero la riproduzione di un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di rappresentare, condotte queste che rilevano se commesse sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ad esempio, il dipendente dell'Ente venuto legittimamente in possesso di un programma per elaboratore, lo diffonde senza averne diritto.

16.2. Art. 171 bis L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/2"

FATTISPECIE

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel duplicare abusivamente programmi per elaboratore o nell'importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero nel concedere in locazione programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla SIAE al fine di trarne profitto. Medesimo trattamento sanzionatorio è previsto allorché il fatto riguardi mezzi intesi unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Ad esempio, l'Ente duplica un pacchetto di programmi per elaboratore di cui è già in possesso al fine di evitare un ulteriore esborso di denaro, ovvero scarica da internet un programma licenziato senza pagare le relative royalties.

16.3. Art. 171 ter L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/3”**FATTISPECIE**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque ai fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un canone dovuto;

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 91 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette, o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore o da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera d'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1.

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del Codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie diretta a tutelare il diritto d'autore avverso condotte illecite tra cui, a titolo esemplificativo, quelle dirette a riprodurre abusivamente ovvero a trasmettere, duplicare, diffondere in pubblico un'opera dell'ingegno che, per le sue caratteristiche è destinata al circuito televisivo o cinematografico, ovvero un'opera letteraria, musicale, drammatiche, scientifiche. La fattispecie punisce, altresì, la condotta di chi pone in commercio, vende, distribuisce videocassette o musicassette o qualsiasi altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno da parte della SIAE.

16.4. Art. 171 septies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/4"

FATTISPECIE

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

CONDOTTA TIPICA

La norma contempla due distinte fattispecie.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 92 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

La prima, è commissibile esclusivamente dai produttori o dagli importatori di supporti non soggetti al contrassegno S.I.A.E., i quali non abbiano provveduto a comunicare alla S.I.A.E. (entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione) i dati necessari alla univoca identificazione dei medesimi supporti.

La seconda è commissibile da chiunque e consiste nel dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 181 bis comma 2 della Legge 633/1941.

16.5. Art. 171 octies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/5"

FATTISPECIE

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica sia digitale.

17. Artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”

art. 10 L. 16/03/2006 n. 146

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa **pecuniaria da duecento a mille quote**.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

17.1. Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. “Reato transnazionale di associazione per delinquere”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 94 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e (premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato) consiste nella mera costituzione od adesione ad un pactum sceleris che abbia come obbiettivo la commissione di un numero indeterminato di delitti.

Ad esempio, l’Amministratore e i soci dell’Ente si accordano nel tessere una rete di pubbliche relazioni con rappresentanti di imprese straniere e nel costituire un portafoglio comune dal quale attingere per porre in essere una serie indeterminata di corruzioni finalizzate ad eludere i controlli doganali in materia di contraffazione delle merci. Tali soggetti formano così un sodalizio stabile che man mano che si presentano le occasioni pone in essere atti corruttivi, senza ch’essi siano predeterminati dappprincipio.

17.2. Art. 3 l. 146/06 – art. 416 bis c.p. “Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 95 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

(Art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di delitti indeterminati; l’elemento distintivo della fattispecie rispetto a quella di cui all’art. 416 c.p. risiede nell’utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

17.3. Art. 3 l. 146/06 – art. 377 bis c.p. “Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 96 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale

della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo

avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nell’indurre (con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità) a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

Ad esempio, il Legale Rappresentante offre denaro ad un Dirigente della società straniera del gruppo, imputato in un procedimento connesso ad uno nel quale si procede nei confronti dell’Amministratore della società italiana, affinché questi renda dichiarazioni mendaci davanti all’Autorità giudiziaria.

17.4. Art. 3 l. 146/06 – art. 378 c.p. “Reato transnazionale di favoreggiamento personale”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 97 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nell’aiutare l’autore di un reato a sottrarsi alle ricerche della Pubblica Autorità ovvero ad intralciarne od eluderne le investigazioni.

Ad esempio, il Legale Rappresentante altera le buste paga per far risultare presente in azienda in un dato giorno un dipendente accusato di un reato commesso in quella data all’estero, così creandogli un alibi.

17.5. Art. 3 l. 146/06 – art. 648 bis c.p. “Reato transnazionale di riciclaggio”

La fattispecie *de qua* è stata abrogata dall’articolo 64 comma 1° lettera f) del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

17.6. Art. 3 l. 146/06 – art. 648 ter c.p. “Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

La fattispecie *de qua* è stata abrogata dall’articolo 64 comma 1° lettera f) del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

17.7. Art. 3 l. 146/06 – art. 291quater DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 98 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(art. 291quater DPR 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

(art. 291 - bis DPR 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obbiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dall’art. 291bis del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

17.8. Art. 3 l. 146/06 – art. art. 74 DPR 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- (art. 74 DPR 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

[Art. 70 D.p.r. 309/90

(...)

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta

dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(...)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(...)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[Art. 73 D.p.r. 309/90

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a vent'anni e con la multa da € 26.000 a € 260.000.

1 bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000 a € 300.000.

3. *Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.*

4. *Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.*

5. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.*

5.bis. *Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.*

5 ter. *La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.*

6. *Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.*

7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

7-bis. *Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]*

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obbiettivo la commissione di più delitti tra

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 102 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

quelli previsti e puniti dagli artt. 70 commi 4, 6 e 10 e 73 del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope.

17.9. Art. 3 l. 146/06 – art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998 “Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

(art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998)

[omissis]

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurare l'ingresso o la permanenza illegale*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona. se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

[omissis]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nel favorire l’immigrazione clandestina ovvero nel favorire la permanenza in Italia di chi via sia entrato clandestinamente al fine di trarre profitto, anche solo indiretto.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 104 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

18. Art. 192 D.lgs. 152/2006 “Divieto di abbandono”

FATTISPECIE

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 192 D.lgs. 152/06 (rubricato *divieto di abbandono*), pone in capo alla persona giuridica una responsabilità solidale con quella dei propri amministratori o rappresentanti qualora le condotte descritte siano ad essi imputabili; ne consegue che lo smaltimento rifiuti assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex D.lgs. 231/01, deve essere valutata dal presente MOG 231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio in limiti ragionevoli.

È un reato commissibile dagli amministratori o rappresentanti della persona giuridica e consiste nel depositare, abbandonare o immettere nelle acque rifiuti di qualsiasi genere.

Ad esempio, l'ente, al fine di evitare i costi che comporterebbe lo smaltimento di determinati rifiuti, li abbandona in un terreno boschivo.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 105 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

19. Art. 25 decies d.lgs 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.*

19.1. Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’indurre, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

Ad esempio, il Legale Rappresentante offre denaro ad un dipendente affinché costui renda dichiarazioni mendaci circa la penale responsabilità dell’amministratore imputato ai sensi dell’articolo 590 c.p. commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

20. Art. 25 undecies d.lgs 231/2001 “Reati ambientali”

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione **pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote**;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria **da duecento a cinquecento quote**;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria **da trecento a mille quote**;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote**;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione **pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, nel caso previsto dal comma 1 e **da quattrocento a ottocento quote** nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote** nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote** nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

20.1. Art. 452 bis c.p. "Inquinamento ambientale"

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque, o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato a forma libera commissibile da chiunque mediante qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che provochi abusivamente (ovvero (i) in mancanza di autorizzazioni, (ii) in presenza di autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'equilibrio ambientale.

Ad esempio, l'ente deposita presso la propria sede, rifiuti pericolosi per i quali è sprovvista delle autorizzazioni, cagionando una compromissione significativa dell'equilibrio ambientale.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 108 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

20.2. Art. 452 quater c.p. “Disastro ambientale”

FATTISPECIE

Fuori dai casi previsti dall’art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare abusivamente (ovvero (i) in mancanza di autorizzazioni, (ii) con autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) un disastro ambientale che determini un’alterazione irreversibile o di ardua reversibilità dell’ecosistema ovvero un’offesa alla pubblica incolumità.

Ad esempio, l’ente deposita presso la propria sede una quantità ingente di rifiuti oltre i limiti delle autorizzazioni di cui è in possesso, cagionando un’alterazione irreversibile dell’ecosistema.

20.3. Art. 452 quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”

FATTISPECIE

Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e punisce le condotte di cui agli artt. 452 bis – inquinamento ambientale (pgf. 19.1) e 452 quater – disastro ambientale (pgf. 19.2) commesse con colpa (ovvero quando, pur mancando la volontà di determinare l’evento costituente reato, esso si realizza ugualmente per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). È prevista altresì una ipotesi attenuata nel caso in cui dalla condotta colposa derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

Ad esempio, a seguito dell’omessa manutenzione di un macchinario, si verifica una fuoriuscita di fumi tossici che provoca una compromissione significativa e misurabile dell’aria circostante.

20.4. Art. 452 sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in essere in modo abusivo (ovvero (i) mancanza di autorizzazioni, (ii) autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) le condotte indicate nella fattispecie aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività.

20.5. Art. 452 octies comma1 c.p. "Circostanze aggravanti"

FATTISPECIE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

[Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro ad otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."]

CONDOTTA TIPICA

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 c.p. (pgf. 4.1) e sussiste allorché l'associazione a delinquere sia finalizzata, in via esclusiva o concorrente, a commettere i delitti ambientali, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p..

Ad esempio, i soggetti apicali della società si associano al fine di cagionare una significativa e misurabile compromissione dell'ambiente, mediante il deposito presso lo stabilimento di una ingente quantità di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazioni.

20.6. Art. 452 octies comma 2 c.p. "Circostanze aggravanti"

FATTISPECIE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

[Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniero

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

CONDOTTA TIPICA

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (pgf. 4.3) e si realizza allorché l'associazione a delinquere di tipo mafioso è diretta a commettere i delitti in materia ambientale, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p., ovvero ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 111 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

20.7. Art. 452 octies comma 3 c.p. “Circostanza aggravanti”

FATTISPECIE

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

CONDOTTA TIPICA

È una circostanza ulteriormente aggravante delle ipotesi descritte ai commi 1 e 2 dell’art. 452 octies c.p. (pgf. 20.5 e 20.6).

Si realizza allorquando uno o più soggetti, appartenenti all’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. o all’associazione di stampo mafioso, anche straniera, di cui all’art. 416-bis c.p., finalizzata, in via esclusiva o concorrente, a commettere i delitti ambientali previsti dal Titolo VI bis c.p., rivestano la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che eserciti funzioni o svolga servizi in materia ambientale.

20.8. Art. 727 bis c.p. “Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’uccidere, catturare o detenere animali appartenenti ad una specie protetta o nel distruggere, prelevare o detenere specie vegetali protette. Per specie protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43 CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

20.9. Art. 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o, comunque, lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere o deteriorare un habitat naturale all’interno di un sito protetto, intendendosi per tale qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

20.10. Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 “Sanzioni penali”**FATTISPECIE**

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo [13](#) della [legge n. 689 del 1981](#) e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

CONDOTTA TIPICA

Il reato di cui al comma 2 consiste nell'effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando si tratti di scarichi contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs n. 152/2006; in tal caso l'autorizzazione allo scarico manca del tutto o non è operativa.

Il reato di cui al comma 3 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; in tale caso si tratta, pertanto, di uno scarico autorizzato senza, tuttavia, il rispetto di determinate prescrizioni.

Il reato di cui al comma 5° consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, di per sé autorizzato, superando però i limiti tabellari quantitativi, previsti in relazione a determinate sostanze.

Il reato di cui al comma 11 punisce chi violi i divieti di scarico stabiliti dagli artt. 103 e 104 del medesimo D.lgs. L'art. 103 prevede un divieto generale di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, stabilendo una serie di deroghe a tale divieto. L'art. 104 pone un divieto generale di scarico nelle acque sotterranee e del sottosuolo, prevedendo poi una serie di deroghe.

Il reato di cui al comma 13 punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

20.11. **Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”**

FATTISPECIE

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

CONDOTTA TIPICA

Il reato di cui al comma 1 punisce chi effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Sono richiamate una serie di norme del D.lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi.

L'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) disciplina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, il contenuto della stessa e modalità e tempi di rilascio.

L'art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) prevede che le imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 possano sostituire le autorizzazioni con una autocertificazione resa alle Autorità competenti, disciplinandone contenuto e modalità di presentazione.

L'art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) abrogato dal comma 3 dell'art. 39 D.lgs 205/2010.

L'art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) prevede un dimezzamento dei tempi di rilascio di tale autorizzazione, disciplinandone modalità di presentazione e contenuto.

L'art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) prevede requisiti e modalità di iscrizione da parte delle imprese.

L'art. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) prevede appunto quali siano i requisiti per accedere a tali procedure.

L'art. 215 (Autosmaltimento) disciplina lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi.

L'art. 216 (Operazioni di recupero) disciplina le modalità e i tempi di recupero dei rifiuti.

Il reato di cui al comma 3° punisce chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.

Il reato di cui al comma 4° punisce l'ipotesi di condotte inosservanti delle autorizzazioni o prescrizioni comunque esistenti.

Il reato di cui al comma 5° punisce chi effettui attività di miscelazione di rifiuti non consentita ai sensi dell'art. 187 D.lgs 152/2006, il quale pone un generale divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.

Il comma 6 punisce il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi sanitari presso il luogo di produzione.

Ad esempio, l'ente utilizza un terreno di sua proprietà come discarica di rifiuti o di vecchi macchinari ormai dimessi.

20.12. Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 "Bonifica dei siti"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

CONDOTTA TIPICA

Il primo comma punisce chi, avendo provocato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, per aver superato le concentrazioni della soglia di rischio, non provveda alla successiva bonifica del sito, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.

Il secondo comma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui si tratti di inquinamento da sostanze pericolose.

Ad esempio, a seguito di visita ispettiva dell'ARPA e di verifiche effettuate dalla stessa, si scopre che in un terreno di proprietà dell'ente sono presenti notevoli quantità di piombo. Viene concordato con l'Autorità competente un progetto di bonifica del terreno cui l'Ente non dà però poi concreto seguito dal momento che i costi da sostenere sono rilevanti.

20.13. Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

FATTISPECIE

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

CONDOTTA TIPICA

Il secondo periodo del quarto comma punisce il soggetto che predisponga un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti

stessi e il soggetto che faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Per la sanzione vi è un rinvio espresso all'art. 483 c.p. che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico.

Ad esempio, l'Ente, dovendo smaltire rifiuti pericolosi, li conferisce ad un soggetto autorizzato esclusivamente allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, predisponendo certificati di analisi che non indicano la presenza di sostanze pericolose, invece presenti nel materiale da smaltire, con un evidente risparmio sui costi.

20.14. Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 "Traffico illecito di rifiuti"

FATTISPECIE

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona chi effettui spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito in ambito UE secondo quanto previsto dall'art. 26 dal Regolamento CE n. 259/1993 ovvero effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento, in violazione dell'art. 1 comma 3, lettere a), b), c), d).

L'art. 26 del regolamento CE n. 259/1993 stabilisce che:

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

- a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
- b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti,

entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

L'art. 1 del Regolamento citato stabilisce che:

1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;

b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile;

c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa;

d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente;

e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE;

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

e) Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

L'allegato II del Regolamento n. 259/1993 contiene una "lista verde" di rifiuti che sono divisi per categorie e classificati secondo un proprio codice numerico.

Ad esempio, l'Ente, dovendo smaltire dei rifiuti, li spedisce all'estero, senza aver preventivamente ottenuto il nulla osta da parte delle Autorità competenti del paese di destinazione.

20.15. Art. 452-quaterdecies. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (già art. 260 D.lgs. 152/20062)

FATTISPECIE

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona chi organizzi o gestisca un traffico illecito di rifiuti, per il tramite di una organizzazione avente carattere di continuità nel tempo ed al fine di trarre profitto da tale attività.

Ad esempio, l'Ente, di concerto con altri soggetti, conferisce sistematicamente rifiuti pericolosi affinché vengano smaltiti in spregio alla vigente normativa sostenendo costi di molto inferiori a quelli che avrebbe la corretta gestione degli stessi e traendone così profitto rappresentato da un notevole risparmio di spesa.

20.16. Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

Con l'entrata in vigore del c.d. "Decreto Semplificazioni 2019" (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135), avente efficacia a partire dal 1° gennaio 2019, che abolisce il SISTRI, la fattispecie *de qua* si intende abrogata implicitamente.

² Si vedano gli artt. 7 e 8 D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21

20.17. Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 “Sanzioni”

FATTISPECIE

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti oltre il limite consentito dalla normativa od il diverso limite previsto da specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.

20.18. Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992**FATTISPECIE**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da un anno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui all'A citato poste in essere in violazione di specifici regolamenti UE.

20.19. Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza

o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti UE.

20.20. Art. 6 comma 4 Legge 150/1992

FATTISPECIE

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 125 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

20.21. Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992

FATTISPECIE

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola, con un rimando all'art. 16 del Regolamento CE 338/97 punisce la condotta di chi si serva di falsi certificati, licenze, notifiche o altri certificati, licenze, notifiche di importazione di specie protette. Per il profilo sanzionatorio viene fatto un rimando alle norme del codice penale relative alla falsità in atti.

20.22. Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive"

FATTISPECIE

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola regola l'uso di determinate sostanze, nocive per l'ambiente, stabilendo limiti, termini e modalità di utilizzo. Tali sostanze sono analiticamente individuate in due tabelle. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comporta la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.

20.23. Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento doloso"

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che dolosamente versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ovvero causino lo sversamento di dette sostanze nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale o in alto mare.

20.24. Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento colposo"

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che colposamente versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ovvero causino lo sversamento di dette sostanze nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale o in alto mare.

21. Art. 25 duodecies del D.lgs 231 del 2001 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro**.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

21.1. Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**FATTISPECIE**

(CO.12BIS) Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono **aumentate da un terzo alla metà**:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

(CO.12) Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – ovvero ancora il medesimo risulti revocato o annullato. L'ente risponderà solo allorché il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati (più di tre) o dall'età non lavorativa degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Ad esempio, l'ente assume alle sue dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto revocato o annullato

21.2. Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**FATTISPECIE**

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero

compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a permetterne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano ovvero di altro Stato.

L'ente risponderà solo qualora: i) i soggetti trasportati siano cinque o più; ii) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per l'incolumità o la vita ovvero sottoposta a trattamento inumano o degradante; iii) il fatto sia commesso da tre o più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto o documenti illeciti; iv) gli autori siano in possesso di armi; v) il fatto sia commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; vi) il fatto sia commesso al fine di conseguire un profitto, anche indiretto.

21.3. Art. 12, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

FATTISPECIE

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel favorire la permanenza di stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato, allo scopo di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero dallo svolgimento delle attività di trasporto illecito di stranieri.



13.12.2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
EX D.LGS. 231/01

REV. 2023-2024/00

Pag. 130 di 153

APPENDICE NORMATIVA
PARTE SPECIALE

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 131 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

22. Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da duecento a ottocento quote**.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

22.1. Art. 604 bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (già art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654)³

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2.(...).

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'effettuare attività di propaganda ovvero di istigazione e incitamento fondate sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, in modo tale che ne derivi il concreto pericolo di diffusione.

³Si vedano gli artt. 7 e 8 D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 132 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

23. Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01 “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniari:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

23.1. Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco “Frode in competizioni sportive”

FATTISPECIE

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie penale tutela la correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche punendo chi offre, promette o accetta denaro o altra utilità al fine di alterare il genuino risultato di una delle competizioni sportive tutelate (corruzione in ambito sportivo) e chi pone in essere altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo (frode sportiva). L’illecito penale si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l’offerta dell’indebito vantaggio o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, non essendo necessario che il risultato sia stato concretamente alterato.

L’agente deve agire allo scopo di conseguire un risultato diverso da quello derivante dal corretto, genuino e leale svolgimento della gara (dolo specifico).

23.2. Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco “Esercizio abusivo di giuoco o di scommessa”

FATTISPECIE

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie punisce chiunque:

- eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva espressamente allo Stato o agli altri enti concessionari;
- organizzi scommesse o concorsi pronostici sulle attività sportive gestite dal CONI o da altre organizzazioni dipendenti, o dall'UNIRE;
- eserciti abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- effettui abusivamente la raccolta, anche per via telematica o telefonica, di scommesse, giocate del lotto, concorsi pronostici.

La stessa fattispecie punisce anche chiunque, in qualsiasi modo, dia pubblicità a questo esercizio abusivo delle attività o partecipa alle stesse.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 134 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

24. Art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 “Reati tributari”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**.

1.bis In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a **trecento quote**;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

24.1 Art. 2 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che indicano in una delle dichiarazioni annuali obbligatorie (redditi o IVA) elementi passivi fittizi al fine di evadere l'imposta e, a tale scopo, si avvalgono di fatture o di altri documenti, riferiti a operazioni inesistenti e che di queste operazioni dovrebbero costituire prova.

Ad esempio, il legale rappresentante fiscale presenta la dichiarazione fiscale dell'ente (relativa alle imposte dirette) nella quale sono compresi costi derivanti da fatture passive (pertanto atti a ridurre il reddito) in relazione alle quali non è mai stata posta in essere alcuna effettiva prestazione (operazione oggettivamente inesistente).

O ancora, il legale rappresentante fiscale presenta la dichiarazione fiscale dell'ente (relativa all'IVA) nella quale sono comprese fatture passive relative a prestazioni non erogate dal soggetto figurante come emittente le fatture (operazione soggettivamente inesistente).

24.2 Art. 3 D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici "

FATTISPECIE

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La fattispecie in esame si considera integrata quando si realizzano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero

qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, dopo aver effettuato lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero spese correnti su un complesso immobiliare destinato in parte all'attività d'impresa ed in parte ad uso abitativo suo e della sua famiglia, indica nelle fatture relative a tali servizi quale committente e/o fruitore dei servizi l'ente stesso (e non anche sé medesimo o i componenti della sua famiglia), imputando i relativi costi nella contabilità dell'ente stesso.

24.3 Art. 8 D.lgs. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che emettono o rilasciano fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di consentire al cliente l'evasione dell'IVA, emette fatture attive relative a prestazioni mai effettivamente rese (operazione oggettivamente inesistente).

O ancora, il legale rappresentante dell'ente, al fine di consentire al cliente l'evasione dell'IVA, emette fatture attive relative a prestazioni mai rese a favore del cliente stesso (operazione soggettivamente inesistente).

24.4 Art. 10 D.lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili"

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, occultano o distruggono in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di evadere l'IVA, distrugge le scritture contabili obbligatorie, in modo tale da non consentire la ricostruzione del volume di affari della dell'ente stesso.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 137 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

24.5 Art. 11 D.lgs. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”

FATTISPECIE

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che:

- alienano simulatamente o compiono atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a tali imposte;
- indicano nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di sottrarsi al pagamento dell'IVA, vende l'immobile di proprietà dell'ente stesso rendendo inefficace la procedura di riscossione del tributo da parte dell'Erario.

O ancora, il legale rappresentante dell'ente, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, riduce in tutto o in parte le garanzie patrimoniali a favore dell'Erario ponendo in essere più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate.

24.6 Art. 4 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione infedele”

FATTISPECIE

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indicazione di elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivi ovvero di elementi passivi inesistenti nelle dichiarazioni annuali I.V.A. e/o dei redditi quando congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Trattasi di reato punibile ai sensi del D.lgs. 231/01 solamente nell'ipotesi in cui esso:

- presenti il carattere della transnazionalità (ovverosia venga commesso anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea);
- sia stato commesso allo scopo di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ad esempio, il Legale Rappresentante della società, d'intesa con i Legali Rappresentanti di società collegate estere, presenta una dichiarazione annuale con elementi passivi inesistenti al fine di evadere l'I.V.A. per oltre 10 milioni di euro.

24.7 Art. 5 D.lgs. 74/2000 "Omessa dichiarazione"

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella:

- mancata presentazione delle dichiarazioni I.V.A. o IRPEF al fine di evadere le relative imposte;
- mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, da parte di coloro che ne sono obbligati, nel caso in cui si tratti di ritenute non versate per importo superiore ad euro cinquantamila.

Trattasi di reato punibile ai sensi del D.lgs. 231/01 solamente nell'ipotesi in cui esso:

- presenti il carattere della transnazionalità (ovverosia venga commesso anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea);
- sia stato commesso allo scopo di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ad esempio, il Legale Rappresentante della società, d'intesa con i Legali Rappresentanti di società collegate estere, al fine di evadere l'I.V.A. per oltre 10 milioni di euro omette di presentare la relativa dichiarazione annuale.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 139 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

24.8 Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 “Indebita compensazione”

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel:

- mancato versamento delle somme dovute mediante la compensazione di propri debiti con crediti non spettanti per un importo annuo superiore ad euro cinquantamila;
- mancato versamento delle somme dovute mediante la compensazione di propri debiti con crediti inesistenti per un importo annuo superiore ad euro cinquantamila.

Trattasi di reato punibile ai sensi del D.lgs. 231/01 solamente nell'ipotesi in cui esso:

- presenti il carattere della transnazionalità (ovverosia venga commesso anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea);
- sia stato commesso allo scopo di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ad esempio, il Legale Rappresentante della Società, d'intesa con fornitori di crediti d'imposta inesistenti ed intermediari abilitati alla presentazione dei modelli F24, compensa indebitamente propri debiti erariali con crediti non spettanti o inesistenti al fine di evadere l'I.V.A per oltre 10 milioni di euro.

25. Art. 25 sexiesdecies del D.lgs. 231/01 “Contrabbando”

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

PREMESSA

Preliminarmente si precisa che il contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci sottoposte ai c.d. diritti di confine (una *species* dei cd. *diritti doganali*).

I *diritti doganali* sono tutti quei diritti che la Dogana è tenuta, in base alla legge, a riscuotere in relazione alle operazioni doganali. Si tratta, quindi, di entrate aventi diverse caratteristiche ma una matrice comune: vengono entrambe prelevate all'atto delle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono *diritti di confine* (art 34 del TUD – Testo Unico Doganale):

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- (per quanto concerne le merci in importazione) i diritti di monopolio, sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci sottoposte ai c.d. *diritti di confine*, il presupposto per l'obbligazione tributaria doganale è costituito:

- dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale, relativamente alle merci estere;
- dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate.

I soggetti passivi obbligati al pagamento dei diritti doganali sono il proprietario (cioè colui che presenta la merce in dogana o la detiene all'atto dell'importazione) e tutti i soggetti per conto dei quali la merce viene esportata o importata.

Si precisa che l’art. 1 del D.lgs. 08/2016, così come modificato dal d.lgs. 75/2020, ha comportato la depenalizzazione delle fattispecie di cui agli artt. 282 – 291, 292 e 294 del Testo Unico Doganale quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è inferiore ad euro diecimila; pertanto, in tali ipotesi la condotta non assume penale rilevanza a carico della persona fisica e non comporta responsabilità a carico dell’Ente.

Nell’ipotesi in cui i diritti di confine dovuti (non pagati) superino i diecimila euro, l’Ente potrà essere chiamato a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/01 (con la sanzione fino a duecento quote) e la condotta della persona fisica assumerà penale rilevanza.

Nell’ipotesi in cui i diritti di confine dovuti (non pagati) superino i centomila euro, il D.lgs. 231/01 prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio a carico dell’Ente consistente nell’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

25.1 Art. 282 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**FATTISPECIE**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a. introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b. scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c. è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d. asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e. porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f. detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.*

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e punisce coloro che:

- introducono merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dall'art. 16 del TUD;
- scaricano o depositano merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- vengono sorpresi con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportano merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 del TUD;
- portare fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste di cui sopra, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 del TUD per il delitto di contrabbando.

25.2 Art. 283 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a. che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102;*
- b. che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio commissibile dal capitano della nave, il quale:

- introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102 TUD;
- senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 142 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

La fattispecie punisce, inoltre, coloro che nascondono nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale (reato comune).

25.3 Art. 284 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel movimento marittimo delle merci”

FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a. che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;*
- b. che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*
- c. che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*
- d. che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- e. che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*
- f. che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio commissibile dal capitano della nave, il quale:

- senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- al momento della partenza della nave, non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 TUD per l'imbarco di provviste di bordo.

La fattispecie punisce, inoltre, coloro che nascondono nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

25.4 Art. 285 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea”

FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a. che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;*

- b. che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c. che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d. che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio commissibile dal comandante di aeromobile, il quale:

- trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- al momento della partenza dell'aeromobile, non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114 TUD.

La fattispecie punisce, inoltre, coloro che da un aeromobile in volo gettano nel territorio doganale merci estere, ovvero le nascondono nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

25.5 Art. 286 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nelle zone extra-doganali”

FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 TUD, costituiscono depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituiscono in misura superiore a quella consentita.

25.6 Art. 287 DPR n. 73/1943 “Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali”

FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che danno, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 TUD.

25.7 Art. 288 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nei depositi doganali”**FATTISPECIE**

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

25.8 Art. 289 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione”**FATTISPECIE**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che introducono nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

25.9 Art. 290 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”**FATTISPECIE**

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che usano mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

25.10 Art. 291 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea”**FATTISPECIE**

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le

merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopongono le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

25.11 Art. 291-bis DPR n. 73/1943 “Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

FATTISPECIE

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che introducono, vendono, trasportano, acquistano o detengono nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

25.12 Art. 291-ter DPR n. 73/1943 “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

FATTISPECIE

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a. *nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
- b. *nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c. *il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d. *nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
- e. *nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.*

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di circostanza aggravante prevista per coloro che introducono, vendono, trasportano, acquistano o detengono nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. In particolare, l'aumento di pena è previsto, altresì, quando:

- nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

25.13 Art. 291quater DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato commissibile da chiunque e consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dall'art. 291-bis del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 147 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

25.14 Art. 292 DPR n. 73/1943 “Altri casi di contrabbando”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, fuori dai casi previsti dalle precedenti fattispecie, sottraggono merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

25.15 Art. 295 DPR n. 73/1943 “Circostanze aggravanti del contrabbando”

FATTISPECIE

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.*

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di circostanza aggravante prevista per coloro che, nelle ipotesi di cui alle precedenti fattispecie, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

In particolare, alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione detentiva quando:

- nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro;
- l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

26. Art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattro- cento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti da- gli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da due- cento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti da- gli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da tre- cento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti da- gli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

PREMESSA

Con l'entrata in vigore della legge 9 marzo 2022, n.22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, il legislatore ha voluto rafforzare gli strumenti di tutela contro il patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili. L'obiettivo è stato raggiunto mediante l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Ai fini di una più chiara comprensione della normativa in esame, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 del Codice dei beni culturali (D.lgs. n.42/2004), il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

26.1 Art. 518-bis “Furto di beni culturali”

FATTISPECIE

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o altri. L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è esteso anche all'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. La struttura della fattispecie è modellata sulla figura del reato di “Furto”, disciplinato dagli artt. 624 e ss. del codice penale, del quale richiama gli elementi strutturali e le circostanze aggravanti.

26.2 Art. 518-ter “Appropriazione indebita di beni culturali”

FATTISPECIE

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

La disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale. L'elemento specializzante è costituito dal carattere culturale del bene altrui, ai sensi della definizione sopra specificata.

Il reato può essere commesso da chiunque, non essendo necessaria una particolare qualifica soggettiva ai fini del perfezionamento della fattispecie.

Il secondo comma sancisce che il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

Affinché si configuri il reato di appropriazione è necessario ricorrano le seguenti condizioni:

- che l'autore si appropri di un bene culturale altrui di cui sia già in possesso (ad es., **perché gli è stata data in prestito oppure per motivi di lavoro**);
- che oggetto della condotta sia un bene culturale **mobile**;
- che lo scopo dell'impossessamento sia quello di avvantaggiare sé stesso o altri.

La principale differenza con il reato di furto consiste nelle condizioni iniziali che consentono il realizzarsi della condotta. Il discrimine è costituito dalla disponibilità del bene: mentre il furto presuppone la mancanza del possesso della cosa mobile altrui (consistendo il reato proprio nell'impossessamento), l'appropriazione indebita implica che l'agente già possieda le cose mobili altrui.

26.3 Art. 518-quater "Ricettazione di beni culturali"

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, ovvero nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Anche in tale ipotesi l'elemento specializzante è riscontrabile nel carattere culturale del bene oggetto di ricettazione.

Ad esempio, l'Ente acquista beni di utilità corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che – anche per il basso costo dei beni acquistati – essi sono di provenienza delittuosa (ad. es. provento di furto).

26.4 Art. 518-octies "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"

FATTISPECIE

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

CONDOTTA TIPICA

L'illecito penale consiste nella condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

È previsto un ulteriore comma che punisce con la reclusione da 8 mesi a 2 anni e 8 mesi chiunque fa uso della suddetta scrittura privata falsa senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Ai fini del perfezionamento della fattispecie è necessario che il soggetto abbia agito con il dolo specifico, occorrendo che la scrittura privata sia falsificata al fine di far apparire lecita la provenienza del bene.

Il delitto di falso si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso della scrittura falsificata, ossia quando essa esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi.

26.5 Art. 518-novies 'Violazioni in materia di alienazione di beni culturali'

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

CONDOTTA TIPICA

La norma disciplina tre diverse ipotesi alternative tra loro: 1) l'alienazione di beni pubblici senza autorizzazione; 2) l'omessa denuncia alla Sovrintendenza degli atti di trasferimento della proprietà ovvero la detenzione dei beni pubblici (condotta omissiva); 3) possesso e consegna del bene in pendenza del termine di prelazione.

26.6 Art. 518-decies 'Importazione illecita di beni culturali'

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale.

26.7 Art. 518-undecies 'Uscita o esportazione illecite di beni culturali'

FATTISPECIE

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa

	13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2023-2024/00	Pag. 151 di 153	APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE

sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel trasferimento all'estero di cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, senza attestato di circolazione o licenza di esportazione.

La medesima pena si applica anche:

- nel caso in cui, in presenza di un'autorizzazione temporanea all'uscita o all'esportazione, il bene non sia fatto rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine;
- nei confronti del soggetto che rende dichiarazioni mendaci al fine di provare al competente Ufficio amministrativo di esportazione la non assoggettabilità della cosa di interesse culturale all'autorizzazione in oggetto.

26.8 Art. 518-duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”

FATTISPECIE

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, disperdere, deteriorare, rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché deturparli, imbrattarli o destinare i beni culturali ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

26.9 Art. 518 - quaterdecies “Contraffazione di opere d'arte”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
- È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste alternativamente nella contraffazione, alterazione o riproduzione di un'opera d'arte; anche nel caso in cui non vi sia concorso nella contraffazione, è punito sia chi mette in circolazione e commercio i beni contraffatti, sia chi – pur conoscendone la falsità – autentica, accredita o contribuisce ad accreditare come autentici opere od oggetti di interesse storico o archeologico.

27. Art. 25 - duodevices “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 -terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

27.1 Art. 518 -sexies “Riciclaggio di beni culturali”**FATTISPECIE**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

CONDOTTA TIPICA

La condotta consiste nella sostituzione o nel trasferimento di beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero bel compimento - in relazione ad essi - di altre operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La fattispecie è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita.

La fattispecie si configura tramite l'occultamento della provenienza illecita della stessa, realizzato facendo in qualche modo perdere le tracce e le prove dell'origine dell'arricchimento, in modo da rendere impossibile risalire al reato. Vi rientrano, in sostanza, quelle condotte in forza delle quali un soggetto, ricevuta la disponibilità, materiale o giuridica, del compendio criminoso lo ritrasferisce a terzi, nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, ponendo in essere un artificioso passaggio volto ad ostacolare l'identificazione dell'effettiva provenienza illecita.

Ad esempio l'Ente, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza come strumento di pagamento un dipinto o un bene archeologico provento di attività illecita commessa da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce.

27.2. Art. 518 -terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”**FATTISPECIE**

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

CONDOTTA TIPICA

Il reato in esame punisce chiunque, fuori dai casi in cui il fatto sia commesso allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commetta atti di devastazione e saccheggio su beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura. Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 42/2004 sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi, i complessi monumentali.